



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

COPIA APPALTI

## DETERMINAZIONE N. 2277 DEL 15/12/2016

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Affidamento mediante procedura negoziata del servizio di manutenzione del sistema di comunicazioni del Comune per 24 mesi – CIG Z671BB5387</b> |
|-----------------|---|

### LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA propria precedente determinazione n. 1850 del 24/10/2016 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'acquisto di cui trattasi rientra nella categoria dei beni e servizi informatici per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, sussiste l'obbligo di acquisto esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;

VISTO che, al momento dell'attivazione delle procedure di gara non era attiva alcuna Convenzione Consip per cui, nel rispetto della normativa sopra citata, è stata indetta una procedura negoziata su MEPA con RdO n. 1341853, da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO che con propria successiva determinazione n. 2033 del 18/11/2016 veniva costituita la Commissione di gara per la valutazione della predetta offerta;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione il 21/11/2016, che si allega in copia, dal quale risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta Eritel Telecomunicazioni s.r.l. che si è dichiarata disposta ad effettuare il servizio per l'importo complessivo di €. 19.470,00/24 mesi (IVA esclusa) + 20% in caso di uso di aumento del quinto d'obbligo;

VISTO che, nel frattempo, in data 30/11/2016, Consip ha attivato la Convenzione "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 4" in cui è compreso il servizio di manutenzione di centrali telefoniche;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

CONSIDERATO che, a seguito di richiesta di preventivo alla ditta FASTWEB SPA - MATICMIND SPA, aggiudicataria della predetta Convenzione, per la cui formalizzazione la stessa ha tempo 50 giorni, il referente Mario Marsili ha anticipato con nota mail che da alcune verifiche è emerso che, per poter dare un servizio analogo, sarebbero necessari €. 13.500,00/anno (IVA esclusa), cifra nettamente superiore a quella spuntata in sede di gara;

RITENUTO, pertanto, di procedere nonostante l'assenza di un preventivo formale, per garantire la continuità del servizio con decorrenza dal 1 gennaio p.v., fatta salva la facoltà di recesso, in qualsiasi momento, qualora si accerti la disponibilità in Convenzione di un servizio più vantaggioso per l'Amministrazione;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica:

- dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione alla gara della prima in graduatoria, con le risultanze delle prove documentali hanno confermato le autodichiarazioni rese in sede di gara;
- del DURC che è risultato regolare;

VISTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non è necessario attendere 35 giorni dal momento dell'aggiudicazione provvisoria per la stipula del contratto, in quanto l'acquisto è effettuato attraverso il mercato elettronico;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

locali” ed, in particolare, gli articoli 107, 151, 183, 191, 192 e 147-bis;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTA la delibera di Giunta n. 199 del 19/5/2016, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2016 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28/04/2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTO il provvedimento n. 1127 del 01/07/2016 con il quale la dirigente del Settore Servizi Finanziari attribuiva alla sottoscritta Francesca Frattini, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato Provveditorato;

## DETERMINA

- **DI AGGIUDICARE** definitivamente il servizio di manutenzione del sistema di comunicazioni del Comune per 24 mesi, con decorrenza 1 gennaio p.v., alla ditta **Eritel Telecomunicazioni s.r.l.**, risultata prima in graduatoria a tutte le condizioni dell'offerta presentata in sede di gara, compresa la possibilità di applicare un aumento pari al quinto d'obbligo in caso di necessità;

**2 - DI DARE ATTO** che è fatta salva la facoltà di recesso, in qualsiasi momento, qualora si accerti la disponibilità in Convenzione di un servizio più vantaggioso per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. 95/2012 e s.m.i.;

**3 - DI DARE ATTO** che la ditta Eritel Telecomunicazioni s.r.l. ha presentato regolare cauzione definitiva;

**4 - DI DARE ATTO** che la presente aggiudicazione definitiva, immediatamente esecutiva, verrà comunicata con avviso di post-informazione sul sito dell'amministrazione Comunale;

**5 - DI STIPULARE** il contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico sul MEPA, con spese per marca da bollo a carico dell'aggiudicataria;

**6 - DI DARE ATTO** che, a seguito dell'esperimento della gara sul MEPA, la spesa preventivata, finanziata con imputazione alla Voce di bilancio 0103.13.395 dei bilanci 2017 e 2018, è stata ridotta;

**7 - DI RIDURRE**, conseguentemente, gli impegni:

- imp. 2017/187 sulla Voce di bilancio 0103.13.395 del bilancio 2017, portandolo da □€. 18.300,00 ad €. 14.252,04 (somma comprensiva di oneri fiscali ed eventuale utilizzo del quinto d'obbligo);
- imp. 2018/51 sulla Voce di bilancio 0103.13.395 del bilancio 2018, portandolo da €. 18.300,00 ad □€. 14.252,04 (somma comprensiva di oneri fiscali ed eventuale utilizzo del quinto d'obbligo);

**8 - DI DARE ATTO** che la sottoscritta Francesca Frattini è Responsabile del Procedimento;

**9 - DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di “amministrazione trasparente”;

**10 - DI DARE ATTO** che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti ed all'Ufficio di Ragioneria.

## LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Determinazione numero 2277 del 15/12/2016 pag. 2



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

**DELL'U.O. ECONOMATO-PROVVEDITORATO**  
**(Dr.ssa FRATTINI FRANCESCA)**

